



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 114 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 15 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – RICORSO
PER DECRETO INGIUNTIVO AD ISTANZA DELLA DITTA I.C.R. S.R.L.
C/ COMUNE DI MOLFETTA PER RIMBORSO PAGAMENTO I.V.A.
CESSIONE AREE DESTINATE AD EDILIZIA CONVENZIONATA
COMPARTO 7 - 8 DEL P.R.G.C.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 20 settembre 2005 al 05 ottobre 2005.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Con ricorso n. 18195/05 R.S. proposto – a cura dell'Avv. Francesco Armenio – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, notificato a questo Ente in data 15.07.2005 (prot. n. 77), la società I.C.R. "Impresa Costruzioni e Restauri s.r.l.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Amato Michele, ha chiesto il pagamento della somma corrispondente ad indennità aggiuntiva – IVA - su indennità di esproprio di suoli in proprietà;

La ricorrente assume che, a seguito di cessione volontaria di nuda area di terreni e volumetrie destinate ad Edilizia Residenziale Pubblica ripartite nei comparti 7 – 8 del Nuovo Piano Regolatore (giusta rogito notarile Repertorio n. 31338), emetteva fattura n. 25/2004 all'indirizzo del Comune di Molfetta corrispondente all'indennità aggiuntiva per la cessione volontaria (a suo dire dovuta e non liquidata) ammontante, nel caso di specie, ad un importo complessivo di € 172.708,60;

che, a seguito della emissione della predetta fattura il Comune di Molfetta liquidava un acconto di € 143.923,83 mantenendo, quindi, a proprio carico un debito residuo pari ad € 28.784,77, debito ad oggi ancora non saldato;

pedissequo al detto ricorso, proposto perché ritenuti ricorrenti i presupposti richiesti ex art. 633 c.p.c., è stato notificato il decreto n. 112/05 D.I., con il quale l'adito Giudice, ritenendo la domanda fondata su idonea prova scritta, ha ingiunto al Comune di Molfetta di pagare, nel termine di 40 giorni dalla notifica, la somma di € 28.784,77 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali così come richiesti, nonché le spese del procedimento che ha liquidato in € 842,00 di cui € 442,00 per diritti, € 400,00 per onorari, oltre rimborso spese generali del 12,50% su diritti ed onorario, IVA e CPA come per legge;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi, assumendo l'infondatezza della pretesa come negli analoghi contenziosi in corso in cui il Comune è costituito, nel giudizio instaurato dalla società I.C.R s.r.l., affidando il patrocinio all'Avv. Domenico Petronella, da Bari;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di affidare all'Avv. Domenico Petronella, con studio in Bari, alla Via Principe Amedeo n. 165, l'incarico di rappresentare il Comune di Molfetta nel giudizio instaurato – con ricorso per decreto ingiuntivo - dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla società I.C.R s.r.l., come legalmente rappresentata, meglio specificato in premessa.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito

con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e per ogni questione in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
